

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 456-21933 del 23/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Orco in Comune di Ceresole Reale ad uso energetico, assentita alla Energie Gran Paradiso s.r.l.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche 456-21933 del 23/6/2014; Codice Univoco: TO-A-10499

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Energie Gran Paradiso (EGP) s.r.l. - P. IVA 11127560016 - con sede legale in Pinerolo (TO) Via Montebello 17, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco in Comune di Ceresole Reale in misura di 48 litri/s massimi e medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 255 la potenza nominale media di kW 120 con restituzione delle acque in Comune di Noasca;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e alla sig.ra Varda Lucia, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

7) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.; esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/6/2014

"(... omissis ...)

#### Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 418-18774 del 12/6/2014 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Fatti salvi gli ulteriori interventi di compensazione ambientale prescritti nella sopra richiamata D.G.P., il concessionario si obbliga altresì a realizzare gli interventi di compensazione territoriale indicati nel progetto di cui al precedente art. 4, che di seguito sinteticamente si richiamano:

- asfaltatura del tratto di strada tra la B.ta San Meinerio in Comune di Ceresole Reale e l'inizio della ex S.P. 460 preclusa al traffico;
- sistemazione dell'area compresa tra le vasche per la piscicoltura e pesca ed il versante a valle della località San Meinerio;
- ripristino della ex S.P. 460 interrotta in prossimità del confine tra i Comuni di Ceresole Reale e Noasca con una pista in affiancamento alla galleria;
- asfaltatura complessiva del tratto stradale Pianchette-SP 460;
- demolizione dei fabbricati dismessi in loc. Pian Delleria in Comune di Noasca.

I lavori di ripristino della asfaltatura a seguito degli scavi dovranno in particolare essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute nella nota della Provincia di Torino – Servizio Esercizio Viabilità in data 1/10/2012 prot. n. 756581.

Prima del rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 il concessionario è tenuto inoltre a presentare alla Autorità concedente un progetto, preventivamente concordato con il Servizio Tutela della Fauna e della Flora, di riqualificazione della fascia ripariale nei siti denominati "A" e "B" nella Relazione Integrativa in data Aprile 2014 agli atti; gli interventi di riqualificazione della fascia ripariale dovranno essere monitorati per i primi due anni dalla messa a dimora e le eventuali fallanze che dovessero verificarsi dovranno essere risarcite.

Trattandosi di utilizzo di opere di derivazione in comune con altra utenza, il concessionario si obbliga a rispettare i termini condivisi nella scrittura privata sottoscritta in data 10/5/2011 con la sig.ra Varda Lucia Maria, fermo restando che l'utilizzo energetico rimane subordinato a quello piscicolo.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

(... omissis ...)

#### Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 440 litri/s (DMV base).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale sopra riportato.

(... omissis ...)"